



# STATUTO

valore<sup>D</sup>

**Allegato "E" al n. 33263/16473 di Repertorio**

**STATUTO**

**Art. 1. Costituzione**

È costituita a tempo indeterminato un'associazione senza fine di lucro regolamentata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in Italia.

L'associazione è fondata nel 2009 dalle aziende: AstraZeneca S.p.A., Enel S.p.A., Ikea Italia Retail S.r.l., UniCredit S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Nuovo Pignone S.p.A., Consorzio delle Aziende Johnson & Johnson, Microsoft S.r.l., McKinsey & Company Inc. Italy, The McGraw-Hill Companies S.r.l. e Luxottica Group S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A. riveste il ruolo di associato fondatore aggiunto.

**Art. 2. Denominazione**

L'associazione assume la denominazione di

**"Valore D".**

**Art. 3. Finalità, scopo e durata**

L'associazione ha per scopo la promozione della cultura dell'inclusione e la valorizzazione delle diversità - con particolare focus sull'equilibrio di genere e la promozione del talento femminile all'interno delle imprese, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti, nonché il rafforzamento dei legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione avrà termine quando cesseranno gli scopi per i quali è stata costituita; tale cessazione sarà accertata con delibera assembleare, con le maggioranze di cui al successivo articolo 11.

**Art. 4. Attività**

L'azione sui temi sopra indicati viene svolta con le seguenti modalità operative:

- promozione di scambi di esperienze, condivisioni e rapporti di collaborazione fra gli associati;
- diffusione, nel mondo economico, accademico, industriale, commerciale e politico, della conoscenza e consapevolezza delle possibilità e delle pratiche per valorizzare tutti i talenti, a prescindere da genere, cultura, etnia, età, religione e ogni altra diversità;
- introduzione, sviluppo e/o divulgazione, nelle aziende e negli enti pubblici, di progetti, strutture, iniziative per l'attrazione, sviluppo e ritenzione dei talenti femminili in azienda e per la promozione di una cultura inclusiva;
- organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di "benchmarking" e sessioni di incontro monotematiche, attività formative nonché di ricerche, studi e pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni per promuovere una cultura inclusiva, senza stereotipi e discriminazioni;
- sviluppo di attività mirate a realizzare la parità di genere a tutti i livelli di

inquadramento e responsabilità attraverso formazione, organizzazione di momenti di condivisione di esperienze, attività collegiali (conferenze), programmi di interazione individuale di figure professionali di diverso livello (programmi di "mentorship" e "role modeling");

- offerta di servizi, ivi inclusi servizi di consulenza, alle aziende, associate e non, che vogliano intraprendere un percorso di valorizzazione delle diversità attraverso la creazione di strutture di governance, processi e programmi di sviluppo finalizzati a favorire la cultura dell'inclusione, la gestione delle diversità e la promozione della parità di genere;

- ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

L'associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, webinar, corsi universitari, riunioni, mostre, concorsi, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L'associazione – nel rispetto delle proprie finalità - potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni ed enti/università sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

#### **Art. 5. Sede**

L'associazione ha sede a Milano, Via De Amicis n. 19.

Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all'estero.

#### **Art. 6. Associati**

Possono essere associati le persone giuridiche, pubbliche e private, con e senza scopo di lucro, comprese le società, le quali condividano le finalità associative.

Gli associati possono essere distinti tra:

Ambassador;

Sostenitori;

Ordinari;

Junior.

Sono associati Ambassador le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli associati Sostenitori.

Sono associati Sostenitori le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli associati Ordinari.

Sono associati Junior le persone giuridiche, non multinazionali, che per la limitata connotazione dimensionale e di fatturato beneficiano di una riduzione rispetto alla quota associativa prevista per gli associati Ordinari. Il consiglio direttivo potrà definire un limite massimo temporale per beneficiare di questa riduzione nonché i criteri dimensionali per accedere.

Sono associati Ordinari le persone giuridiche diverse dalle precedenti categorie.

L'ammontare delle quote associative per le diverse tipologie di associati viene determinato con delibera dal consiglio direttivo.

Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 7. Amici dell'associazione e presidenti emeriti/e**

È possibile attribuire a persone fisiche e giuridiche la qualifica di "Amici", nominati dal consiglio su proposta del/della presidente; è Amico/a la persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che si è particolarmente distinta per la sua attività nella promozione e nello sviluppo di attività di crescita di ruoli di direzione al femminile, o che viene riconosciuta come modello di riferimento per l'applicazione dei valori promossi dall'associazione, o che – condividendo le finalità dell'associazione – ha fattivamente partecipato alle iniziative promozionali della stessa.

L'Amico/a può partecipare, senza diritto di voto e di intervento, all'assemblea dell'associazione ed alle iniziative promosse dall'associazione, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo.

Coloro che hanno ricoperto la carica di presidente dell'associazione assumono la qualifica di presidente emerito/a. Il consiglio direttivo potrà affidare specifici incarichi ai/alle presidenti emeriti/e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 8. Modalità di ammissione e dimissione**

Si diventa associato presentando la domanda di ammissione, che prevede l'accettazione delle regole del presente statuto e, qualora il consiglio direttivo approvi la domanda, pagando la quota di iscrizione annuale, la cui entità verrà stabilita ogni anno dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere il nominativo e i recapiti di una o più persone fisiche (scelte tra i propri soci, tra i propri amministratori o tra i propri dipendenti) designate a rappresentare l'associato all'interno dell'associazione, nonché ad esercitare il diritto di voto in assemblea.

Fino a che detta designazione non intervenga, si intendono tacitamente designati, l'amministratore unico o ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione dell'associato.

L'associato potrà anche indicare come designato anziché il nominativo di una persona fisica, il ruolo ricoperto dallo stesso (per esempio: "Direttore Risorse Umane") proposto.

Le persone fisiche e/o i ruoli delegati dall'associato sono in ogni momento da esso liberamente revocabili e sostituibili con altre persone fisiche o con altri ruoli.

Gli associati sono tenuti ad informare tempestivamente l'associazione nel caso in cui la persona delegata a rappresentarli venga sostituita ed a fornire il nome ed i recapiti del sostituto o, nel caso in cui l'associato abbia comunicato soltanto il ruolo, a comunicare il nuovo ruolo designato.

Il consiglio direttivo ha la possibilità di accogliere o meno le domande di ammissione, tenuto conto dello scopo dell'associazione.

L'associato che intenda recedere dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al consiglio direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Gli associati possono essere esclusi dall'associazione in seguito a decisione

dell'assemblea, per una delle seguenti cause:

- a) grave e reiterato ritardo nel pagamento della quota associativa annuale;
- b) mancato assolvimento dei doveri fondamentali derivanti dalla condizione di associato;
- c) estinzione del soggetto giuridico.

L'esclusione dall'associazione non comporta la restituzione delle quote pagate né fa venire meno l'obbligo di pagamento dell'intera quota associativa per l'anno in corso. Lo status di associato non è trasmissibile.

#### **Art. 9. Diritti degli associati**

Il pagamento della quota associativa consente agli associati l'esercizio dei diritti sociali in coerenza con quanto previsto dallo statuto.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti.

Apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo potrà regolare la fruizione, da parte degli associati, dei servizi non compresi nella quota associativa annuale (di seguito i "Servizi Accessori").

#### **Art. 10. Doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali stabilite. Tali quote annuali sono destinate a sostenere, insieme ad ogni eventuale altro provento, i costi di gestione dell'associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, del codice etico e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

#### **Art. 11. Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

##### L'assemblea degli associati

1. Essa è composta da tutti gli associati, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale, ciascuno con diritto ad un voto. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. L'assemblea può essere altresì convocata in caso di necessità qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati o un terzo dei membri del consiglio direttivo o, comunque, allorché lo ritenga opportuno il/la presidente del consiglio direttivo. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi località, purché in Italia, ovvero in via telematica. La convocazione degli associati in assemblea deve essere fatta per iscritto, dal consiglio direttivo, a mezzo di telefax o e-mail, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.
3. L'assemblea è presieduta dal/dalla presidente o in caso di sua assenza da uno dei/delle vice presidenti o in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla direttore/direttrice generale o da notaio.
4. Il libro dei verbali delle assemblee è conservato presso la sede sociale dell'associazione. L'associato può farsi rappresentare in assemblea previo rilascio di

una delega scritta; la delega può essere conferita solo ad altro associato. Ciascun delegato può essere portatore di non più di 15 deleghe.

5. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

6. Le delibere delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno voto.

7. L'assemblea ordinaria delibera in ordine all'approvazione del bilancio, in ordine alle cariche sociali e su ogni altra materia che il consiglio direttivo ritenga di sottoporre all'assemblea degli associati.

8. L'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno mentre, in seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati, ma, in ordine alle modifiche dello statuto, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

10. Per l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti degli associati.

11. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al/alla presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, da effettuarsi anche con strumenti telematici, sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. Le decisioni degli associati possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o telematica.

#### Il consiglio direttivo

1. È l'organo di gestione dell'associazione ed è composto in sede di nomina da minimo 15 a massimo 20 membri, incluso il/la presidente. Può essere composto fino ad un massimo di 21 membri nell'ipotesi di cui al successivo comma 25 lett. b).

2. Le elezioni avvengono mediante presentazione di liste, con le modalità che seguono: nell'anno solare di scadenza del consiglio in carica, ciascun associato in regola con il pagamento delle quote potrà presentare all'associazione, entro la fine del mese di marzo, in forma telematica, un programma di governo dell'associazione per il successivo triennio, indicando il/la candidato/a che all'interno della propria organizzazione si ritiene più idoneo/a a realizzare tale programma. Il programma dovrà anche specificare i criteri in virtù dei quali saranno selezionati i candidati della lista che verrà poi proposta all'associazione.

3. I candidati devono avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con

una persona giuridica associata e - per quanto possibile - dovranno essere espressione di associati diversi per settore di attività, dimensioni, aziende multinazionali e nazionali. La lista dei candidati deve essere formata tenendo conto del criterio della diversità.

4. I programmi presentati verranno pubblicati sul sito dell'associazione entro il mese di aprile in modo da consentirne la visione da parte di tutti gli associati. Nel corso del mese di maggio l'associazione inviterà gli associati ad una riunione alla quale i candidati avranno la possibilità di presentare il programma.

5. Qualora i programmi presentati siano più di due, successivamente alla riunione di cui al precedente comma 4, ciascun associato verrà invitato ad esprimere la propria preferenza per uno dei programmi pubblicati, da trasmettere all'associazione, mediante posta elettronica o in via telematica. I/le due candidati/e il cui programma avrà ricevuto più consensi dovranno presentare una lista di candidature all'assemblea da convocarsi entro il 30 giugno.

6. La lista dovrà indicare:

(i) il/la candidato/a stesso/a come capolista che dovrà avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con una persona giuridica associata da almeno un anno al momento della candidatura:

(ii) un numero di candidati compreso tra 15 e 20 di cui almeno un terzo e al massimo un mezzo (arrotondati per difetto) dovranno essere selezionati tra i membri del consiglio in carica;

(iii) almeno ulteriori tre candidati che potranno essere cooptati dal Consiglio nell'ipotesi di cui al successivo comma 20.

La lista dovrà indicare, accanto al nome di ciascun candidato/a, quello dell'associato che esprime il candidato medesimo. Uno stesso candidato non può essere presente in entrambe le liste. L'associazione provvederà ad inviare tramite e-mail le due liste ricevute a tutte le aziende associate.

7. Risultano eletti consiglieri i candidati della lista che riceverà più voti in assemblea.

8. È nominato/a presidente dell'associazione il/la primo/a candidato/a indicato/a nella lista che ha ricevuto il maggior numero di voti e vice presidente il/ secondo/a candidato/a nella lista. Potrà essere nominato/a vice presidente anche il/la terzo/a candidato/a nella lista se indicato/a come tale dal/dalla capolista.

9. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il/la consigliere/a che non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

10. Il consiglio direttivo dura in carica 3 esercizi fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica e, in ogni caso, fino alla nomina del successivo consiglio direttivo.

11. Il/la Presidente potrà ricoprire la carica per un solo mandato. Non computa al tal fine qualora il mandato abbia avuto una durata inferiore a 18 mesi. I consiglieri potranno ricoprire la carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

12. Il consiglio direttivo può riunirsi in qualsiasi località. Esso è convocato dal/dalla

presidente con telefax o e-mail contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, con un preavviso di 2 giorni. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

13. Il libro dei verbali è conservato presso la sede dell'associazione.

14. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal/dalla presidente o in caso di sua assenza da uno/una dei/delle vice presidenti o in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla direttore/direttrice generale. Ciascun membro del consiglio direttivo esprime un voto.

15. È ammessa, alle stesse condizioni previste per l'assemblea, la partecipazione in audio/video conferenza.

16. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle consiglieri/e in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.

17. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare dal verbale firmato dal/dalla presidente e dal/dalla direttore/direttrice generale.

18. Sono di competenza del consiglio direttivo:

a) la scelta del/della direttore/direttrice generale dell'associazione;

b) la redazione e la presentazione all'assemblea degli associati della relazione sull'attività dell'associazione e sul bilancio annuale consuntivo; bilanci e relazioni devono essere a disposizione degli associati presso gli uffici dell'associazione accompagnati da una relazione del collegio dei revisori;

c) l'esame e la delibera su ogni altra questione collegata all'attività dell'associazione e non riservata all'assemblea degli associati;

d) la determinazione della quota annuale che ciascun associato deve versare e le eventuali esenzioni;

e) la determinazione dei poteri del/della direttore/direttrice generale eccedenti l'ordinaria amministrazione e la sua remunerazione;

f) l'assunzione ed il licenziamento degli altri dipendenti dell'associazione;

g) la nomina di comitati ai sensi del successivo paragrafo;

h) la redazione dei regolamenti interni;

i) la definizione dell'indirizzo strategico dell'associazione nel triennio di riferimento.

19. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato di Presidenza composto da massimo cinque membri tra cui il/la presidente, i/le vice presidenti, il/la direttore/trice generale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza senza diritto di voto.

20. In caso venga meno il rapporto di lavoro dipendente o collaborazione tra il/la consigliere/a che non ricopre la carica di presidente e l'associato che lo aveva espresso, come pure nei casi di dimissioni, decadenza o di indisponibilità a svolgere i propri doveri di uno dei membri del consiglio direttivo, il consiglio richiede all'associato un nuovo nominativo. Qualora l'associato non provveda entro 90 giorni o non ritenga di avere un nominativo da segnalare, il sostituto verrà nominato dal consiglio, il quale sceglierà, ove possibile, fra i candidati non eletti dalla lista che aveva

ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui cessi di appartenere all'associazione un associato che aveva espresso un/una consigliere/a in carica che non ricopre la carica di presidente, quest'ultimo decade ed il consiglio provvede a cooptare un nuovo membro scegliendolo tra i candidati non eletti della lista vincitrice di cui al precedente comma 6 (iii). In tutti i casi di cui sopra, il/la sostituto/a eserciterà le sue funzioni fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio direttivo.

21. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione a qualsivoglia titolo intercorrente tra il/la presidente del consiglio direttivo e l'associato che lo ha indicato e il/la presidente del consiglio direttivo instauri comunque un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con un altro associato, il consiglio direttivo, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'associazione, può deliberare di confermare il/la presidente nella sua carica previa acquisizione, nel più breve tempo possibile, (i) della disponibilità del/della medesimo/a presidente a concludere il proprio mandato, (ii) del consenso dell'associato con il quale la/i Presidente ha iniziato un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione e (iii) del consenso dell'associato che ha indicato il/la presidente a suo tempo.

22. In assenza dei consensi di cui sopra e, in ogni caso, nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o impossibilità del/della presidente ad esercitare le proprie funzioni, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, eleggendolo/a al proprio interno, tra i/le consiglieri/e che hanno manifestato la volontà di candidarsi.

23. I/le consiglieri/e possono candidarsi entro 7 giorni dal momento in cui è resa nota, a cura del/della vice presidente con maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità al/alla vice presidente più anziano/a di età, le dimissioni o l'impossibilità del/della presidente ad esercitare la sua funzione. L'elezione si svolgerà entro 5 giorni dalla raccolta delle candidature. In tal caso la decisione del consiglio può essere adottata anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso/voto espresso per iscritto anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. La procedura di consultazione scritta, e di acquisizione del consenso espresso per iscritto (anche mediante mezzi elettronici) non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun consigliere/a il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

24. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei/delle consiglieri/e in carica. Dai documenti sottoscritti dai/dalle consiglieri/e devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione. Risulta eletto/a presidente colui/colei che ha ricevuto la maggioranza dei voti. Il/la presidente nominato/a in sostituzione di quello cessato scade insieme al consiglio direttivo alla fine dei 3 anni di mandato. Fintanto che il/la nuovo/a presidente non sarà nominato/a o confermato/a secondo la procedura di cui sopra, la presidenza verrà affidata «ad interim» al/alla vice presidente con maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità al/alla vice presidente più anziano/a di età.

25. Al fine di garantire che i componenti del consiglio direttivo siano espressione della pluralità degli associati nel rispetto della volontà dell'assemblea:

- a) nella ipotesi di cui al precedente comma 21, qualora l'associato con cui il presidente ha instaurato il nuovo rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione abbia già espresso il nominativo di un consigliere in carica quest'ultimo decadrà dalla carica di consigliere;
- b) nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 21 e 22 il consiglio direttivo richiede all'associato che aveva indicato il/la presidente di indicare il nominativo di un nuovo consigliere che ricoprirà la carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. In tal caso, il Consiglio potrà essere composto da 21 componenti.

#### Il collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori è composto dal/dalla presidente del collegio, da 2 (due) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti. Il collegio dei revisori è eletto dall'assemblea degli associati tra soggetti che risultano iscritti al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il collegio dei revisori dura in carica 3 (tre) esercizi ed il mandato ha termine alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica.
3. La carica di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, consigliere direttivo e direttore/direttrice generale.
4. Spetta al collegio dei revisori la vigilanza:
  - a) sulla corretta amministrazione dell'associazione,
  - b) sull'osservanza della legge e dello statuto,
  - c) sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o patrimonio,
  - d) sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio annuale dell'associazione, di cui effettua la revisione.
5. Il collegio dei revisori presenta annualmente al consiglio direttivo e all'assemblea una relazione sui risultati dell'attività di controllo compiuta.
6. Il collegio dei revisori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle componenti in carica. Il collegio dei revisori delibera a maggioranza dei presenti.
7. Almeno un/una componente del collegio dei revisori assiste alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.
8. In caso di rinuncia, decadenza o di morte di uno dei/delle componenti del collegio dei revisori, subentrano i/le supplenti in ordine di età decrescente e rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I/le nuovi/e nominati/e restano in carica sino al compimento del periodo dei tre esercizi per i quali era stato nominato il collegio dei revisori.
9. In caso di rinuncia, decadenza o di morte del/della presidente del collegio dei revisori, la presidenza sarà assunta sino alla successiva assemblea dal/dalla componente del collegio dei revisori più anziano/a.
10. Se con i/le componenti supplenti non si completa il collegio dei revisori, deve essere convocata l'assemblea affinché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

### I Comitati

Il consiglio direttivo può costituire uno o più comitati interni volti a sviluppare iniziative e temi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'associazione. I comitati interni operano con funzioni propositive e di consulenza nei limiti del presente statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio direttivo.

Ogni comitato deve essere costituito da almeno 1 rappresentante del consiglio.

Il consiglio direttivo individua tra i/le componenti del comitato, a sua discrezione, un/una presidente del comitato stesso, che avrà il compito di coordinarne l'attività e mantenere i rapporti con il consiglio direttivo.

La durata in carica del comitato sarà stabilita all'atto della costituzione.

Per il miglior funzionamento del comitato il consiglio direttivo potrà emanare, di volta in volta, norme relative alla sua organizzazione secondo quanto sarà da quest'ultimo ritenuto necessario od opportuno, anche in forma di regolamento.

### **Art. 12. Poteri del/della presidente, dei/delle vice presidenti e del/della direttore/direttrice generale**

Il/la presidente è il/la legale rappresentante dell'associazione, presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee annuali degli associati, e dà attuazione alle decisioni del consiglio direttivo.

Il/la vice presidente, o i/le vice presidenti se nominati/e in numero massimo di 2, sono responsabili degli uffici dell'associazione dislocati sul territorio in numero massimo di 2.

Il/la direttore/direttrice generale è incaricato del funzionamento operativo dell'associazione ed esercita i poteri di amministrazione e rappresentanza ordinaria, salvo che il consiglio gli attribuisca più ampie deleghe. In particolare il/la direttore/direttrice generale assicura l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo, del/della presidente e dei/delle vice presidenti. Sovrintende alle attività tecnico-amministrative e finanziarie dell'associazione, sottopone al consiglio direttivo gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi e degli investimenti nonché del consuntivo di esercizio, definisce l'assetto organizzativo dell'associazione dirigendone tutto il personale, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'associazione. Il/la direttore/direttrice generale è segretario del consiglio direttivo.

### **Art. 13. Esercizi sociali e bilanci.**

L'esercizio sociale è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, corredato dai documenti di legge. Esso è sottoposto all'approvazione dell'assemblea insieme alla relazione del collegio dei revisori ed è depositato presso la sede centrale dell'associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'assemblea generale, perché gli associati possano prenderne visione.

Agli associati non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, del patrimonio sociale della associazione.

#### **Art. 14. Scioglimento della associazione**

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dalla legge e dallo statuto sociale, lo scioglimento è deliberato – ovvero accertato - dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11; la medesima assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

#### **Art. 15. Disposizioni finali**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

F.to: Monica De Paoli